

Repertorio N. **94629**

Raccolta N. **29787**

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di marzo alle ore 16.00 (sedici),

6 marzo 2024

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.45.

Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

E' comparso il signor:

GHIRINGHELLI ROBERTINO, nato a Caronno Varesino (VA) il diciotto 18 novembre 1947 millenovecentoquarantasette e domiciliato in Varese (VA) via Veratti n.24, codice fiscale GHR RRT 47S18 B807D, cittadino italiano.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione:

"FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - E.T.S."

con sede in Varese (VA), via Rainoldi n.9, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Varese e di codice fiscale 80006230124, partita IVA 02056770122, iscritta al n.289330 del R.E.A. di Varese, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.1767 in data 31 dicembre 2003, indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: info@pec.centrorainoldi.it

mi dichiara che con comunicazione spedita in tempo utile ha convocato in questo luogo, giorno ed ora, il consiglio di amministrazione della predetta società al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- modifiche statutarie connesse all'ottenimento dell'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- approvazione dello statuto sociale aggiornato.

Il Comparente mi invita quindi a redigere il verbale della riunione medesima, dando atto delle deliberazioni che verranno adottate. Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto dello svolgimento della suddetta riunione di consiglio come segue.

Il comparente, constatato e dato atto che oltre ad esso presidente del consiglio di amministrazione, sono altresì presenti i consiglieri Martinelli Giampaolo, Musco Ugo e Bignante Fausto, assente giustificata il consigliere Lodigiani Rosangela, dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente informa gli altri consiglieri:

- che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le fondazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore).

REGISTRATO A Varese

il 08/03/2024

N. 6853 Serie 1T

Esatti E.

In particolare il Presidente espone che come richiesto dall'area di sviluppo e sicurezza della Provincia di Varese al fine di ottenere l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è necessario procedere alla modifica degli articoli 18 e 23 dello statuto sociale e conseguentemente procedere ad una generale revisione dell'attuale statuto modificando in particolare gli articoli 4, 16, 18, 19, 20, 23, 24 e 26.

Il Presidente conclude la sua esposizione dando lettura del nuovo testo di statuto sociale, nella sua redazione aggiornata di cui ne propone l'adozione.

Il consiglio, udita l'esposizione del presidente e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso presidente,

delibera

di adottare quale nuovo Statuto Sociale il testo di statuto che, composto da numero 26 (ventisei) articoli, sottoscritto in margine dei fogli intermedi ed in calce dal Presidente dell'Assemblea e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ad integrante.

=====

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art.82, secondo periodo, terzo comma del D.Lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro) e l'esenzione dall'imposta di bollo (art.82, quinto comma del D.Lgs 117/2017).

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 16.40 (sedici e quaranta).

Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale, del quale ho dato lettura, alla presenza degli intervenuti al comparente che, a mia domanda, lo approva e, in conferma, lo sottoscrive con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 16.40 (sedici e quaranta).

Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa quattro facciate scritte per intero e sin qui della presente.

Firmato:

Robertino Ghiringhelli

Carlo Giani - notaio

Allegato "A al repertorio n.94629/29787.

**STATUTO
FONDAZIONE CARLO RAINOLDI E.T.S.
VARESE
PREMESSA**

"La Fondazione Carlo Rainoldi" E.T.S. già "Fondazione Carlo Rainoldi ONLUS" trae le sue origini, dall'Opera Pia Orfanotrofio ed Educandato Maschile "Vittorio Emanuele III" nata grazie ai legati disposti: dalla Signora Luigia Della Concezione vedova Sancito con testamento 6 novembre 1887, dalla Signora Nobile Antonietta Comolli vedova Piccinelli con testamento 8 gennaio 1889 e Codicillo 10 gennaio 1889 e dalla donazione di un fabbricato da parte della Signora Emilia Ermolli vedova Rainoldi con atto 27 giugno 1925.

Con R.D. 6 febbraio 1933, n. 482 l'Opera Pia è stata eretta in Ente Morale e ne è stato approvato lo statuto.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con atto deliberativo n. 1 del 2 marzo 1985 pubblicato ai sensi di legge e approvato formalmente dal Co.re.Co. e dalla Giunta Regionale con deliberazione 4 giugno 1985 n.29536, rettificava l'art.2, terzo e quarto comma, del vigente statuto dell'Ente.

A seguito della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1 e ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile veniva costituita la Fondazione denominata "Fondazione Carlo Rainoldi" ONLIJS con sede legale in Varese alla via Rainoldi n.9.

**TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1**

È costituita sensi del D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successivo D.Lgs.105/2018, del Codice Civile, della normativa in materia nonché della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018, la:

"FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - E.T.S."

con sede legale in Varese, via Rainoldi n.9.

La Fondazione, all'atto dell'iscrizione al Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previo adeguamento statutario, utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE CARLO RAINOLDI - E.T.S.". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.-N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

La sede della Fondazione è fissata in Comune di VARESE.

Attualmente la sede della Fondazione è sita in via Rainoldi n.9.

Il trasferimento, eventuale, della sede legale all'interno del

medesimo Comune potrà essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha durata illimitata e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale con esclusione di ogni scopo di lucro.

La fondazione ha per scopo di provvedere, gratuitamente e secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento educazione morale e fisica, istruzione civile e religiosa, di minori, in età scolare, dai sei anni ai diciotto anni, in condizione di disagio economico familiare domiciliati nel Comune di Varese.

In particolare, la Fondazione si occupa di offrire ospitalità diurna e sostegno a minori in condizioni di disagio sociale o minori che presentino difficoltà di integrazione, affidati alla stessa dai Servizi Sociali Comunali ovvero da altri Enti/Istituzioni.

Nel rispetto dei limiti fissati per lo svolgimento delle attività connesse dall'art.10, comma 5, del D.Lgs.4 dicembre 1997, la Fondazione rivolge la propria attività anche a minori che non vivono in condizioni di disagio psicosociale od economico offrendo loro, nell'ambito di un articolato progetto di prevenzione alla dispersione scolastica e di sostegno all'integrazione minorile, servizi ed ospitalità diurna che vanno a coadiuvare le famiglie nella gestione del tempo in cui i giovani non sono impegnati nell'attività scolastica garantendo loro l'assistenza di operatori professionali. Le condizioni di ammissibilità e la misura delle rette sono stabiliti con apposito regolamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, sempre nei limiti espressamente previsti dall'art.10, comma 5, del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460 per lo svolgimento di attività connesse, la Fondazione propone inoltre:

- l'istituzione di servizi speciali quali la formazione, in collaborazione con le agenzie del territorio, degli operatori socio - educativi che operano nell'ambito della Fondazione;
- la partecipazione a progetti condivisi con Enti Pubblici e Privati; l'integrazione e l'alfabetizzazione di bambini anche stranieri presenti nel territorio di Varese nonché l'attuazione di progetti specifici di inserimento indirizzati alle loro famiglie.

La Fondazione per il raggiungimento delle predette finalità, esercita le ulteriori e seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e di cui in particolare alle lettere: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; U) beneficenza, sostegno a distanza,

cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

ARTICOLO 3

Attività Secondarie e Strumentali: per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art.2, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico; f) erogare premi e borse di studio; g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world Wide web; i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4

Sono Volontari le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle

comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari, non occasionali, ai sensi dell'art.17 D.Lgs.117/2017 hanno l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito.

La Fondazione provvederà ad assicurare i Volontari ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 5

La Fondazione potrà cooperare, nel contesto delle iniziative pubbliche o private, con associazioni, istituzioni e quanti operino con analoghi scopi in Italia o all'Estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione.

ARTICOLO 6

Vigilanza: l'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art.25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.117 del 2017.

TITOLO II - PATRIMONIO E MEZZI

ARTICOLO 7

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che appartengono alla fondazione; b) dalle sopravvenienze attive che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da: conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali

o da altri enti pubblici.

Il tutto se vengono condivisi gli scopi della Fondazione con volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intercorso con la Fondazione stessa.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla corretta conservazione e manutenzione del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art.5 D.Lgs.117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs.117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 8

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi utilizzando:

- le rendite provenienti dal patrimonio;
- le rette pagate per gli alunni non accolti gratuitamente;
- le rette o contributi pagati dagli utenti o da Enti Pubblici in relazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- le entrate derivanti da convenzioni, contratti e accordi stipulati con Enti Pubblici e privati per la gestione dei servizi previsti dallo statuto;
- eventi finanziamenti pubblici;
- i proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, conformi al suo spirito e alle sue finalità,
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre E.T.S.

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente,

il Consiglio di Amministrazione,

l'Organo di controllo,

l'Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs.117/2017.

TITOLO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 10

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Varese, dura in carica cinque anni non può essere revocato e può essere riconfermato senza limitazioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed esercita le funzioni di seguito indicate:

- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità), determinando l'ordine del giorno;
- verifica l'esecuzione delle delibere dell'Organo di amministrazione;
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo ed esercita la sorveglianza sull'andamento morale della Fondazione;
- esercita le funzioni che gli possono essere delegate dall'Organo di amministrazione di volta in volta per ogni singolo affare;
- assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permettere tempestiva comunicazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo di amministrazione nella prima seduta successiva.

ARTICOLO 11

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità d'appartenenza al Consiglio ovvero ancora, in caso di pari nomina, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO V - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri, compreso il Presidente nominato dal Sindaco di Varese.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, a seguito di convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo e potranno essere

confermati, senza interruzione, più di una volta.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui quattro, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Varese ed uno nominato dal Consiglio uscente a maggioranza assoluta allo scopo di garantire l'attività storica della Fondazione.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, commi 6 e 7 D.Lgs. n.117/2017.

I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso su proposta fatta dal Presidente o da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ne dà quindi immediata comunicazione al Sindaco per la nuova nomina. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero collegio.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola due volte all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri. Le adunanze, ordinarie e straordinarie, sono indicate con email, firmata dal Presidente, contenente data, ora, sede della riunione nonché ordine del giorno degli argomenti da trattare. Detto invito telematico deve essere recapitato ai consiglieri almeno tre giorni dalla data stabilita per la seduta ordinaria ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni straordinarie.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario con funzione di verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque ritenga utile al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario e, in caso di assenza o di impedimento, dal suo sostituto. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può pretendere che nel processo verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

Alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione provvede il Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza secondo i principi del Codice del Terzo Settore.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera:

- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - la predisposizione del bilancio di esercizio;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo annuale (entro il mese di aprile dell'anno in corso), del bilancio preventivo annuale (entro il mese di novembre dell'anno in corso) e della relazione accompagnatoria e finanziaria;
 - l'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, modifiche patrimoniali nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - sugli atti di disposizione del patrimonio e la contrazione di mutui;
 - l'individuazione le aree di attività della Fondazione;
 - la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
 - il conferimento di speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - l'assunzione e licenziamento del personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico; l'importo delle rette per i servizi prestati; su ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente oltre che dal presente statuto.
- Le eventuali modifiche del presente statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di quattro voti su cinque.

TITOLO VI - IL SEGRETARIO

ARTICOLO 17

Spetta al Segretario:

- redigere i verbali del Consiglio di Amministrazione;
- trasmettere gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- controllare la contabilità e gestire l'Amministrazione nel rispetto dell'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- coordinare le attività della Fondazione mantenendo i contatti con

il personale e con le famiglie degli utenti;

- stendere, secondo le direttive e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, progetti atti a promuovere ed incrementare le attività della Fondazione attivandosi per ottenere i relativi finanziamenti.

TITOLO VII - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 18

L'organo di controllo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017.

L'Organo di controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII - REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 19

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs.117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei Conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, si provvederà a nominare un altro revisore. Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 18 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore legale dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art.30 comma 6 del citato D.Lgs.117/2017.

TITOLO IX - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ARTICOLO 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'ente ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale che è approvato secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente statuto.

Al superamento delle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il Bilancio

sociale da approvare ogni anno entro il 30 aprile. Il Bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte legge o effettuate in favore di altre E.T.S..

ARTICOLO 21

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo;
- c) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 22

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle aree e strutture della Fondazione, le attribuzioni dei responsabili dei servizi saranno disciplinati con norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione. La dotazione organica, le modalità di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dei dipendenti, sono stabilite nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 23

La Fondazione riconosce la funzione del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

ARTICOLO 24

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano in seguito alla liquidazione, dovranno essere devoluti, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.117/2017 previo parere positivo da parte dell'Ufficio RUNTS competente, alla Fondazione Molina con sede in Varese al fine di rispettare la volontà manifestata dalla benefattrice Signora Emilia Ermolli vedova Rainoldi nell'atto di donazione dell'immobile dove ancora oggi ha sede ed opera la Fondazione Carlo Rainoldi del 27 giugno 1925 - avanti il notaio iscritto nel Collegio Notarile di Milano Dott. Giuseppe Vincenzo Castelli n.244/187 di Repertorio.

Nel caso di non accettazione o di mancato possesso della qualifica di Ente del Terzo Settore della Fondazione Molina al momento dell'estinzione o scioglimento della Fondazione Carlo Rainoldi, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altro Ente del Terzo Settore operante in analogo settore.

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

DISPOSIZIONI DI RINVIO E REGOLAMENTI

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs.117/2017 e le altre norme di legge in materia.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 26

Il presente statuto entrerà in vigore a far data dall'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Robertino Ghiringhelli

Carlo Giani - notaio

Copia composta da 4 fogli, conforme all'originale, debitamente
firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.
Varese, 08 marzo 2024